



logo ente convenzionato

**MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN "GALENICA FARMACEUTICA PER PROFESSIONISTI
DELLA SALUTE UMANA ED ANIMALE" - A.A. 2025/2026**

CONVENZIONE TRA

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara (C.F. 93002750698 - P.IVA IT01335970693) di seguito per brevità denominata UNIVERSITÀ, con sede e domicilio fiscale in Via dei Vestini, n. 31 - 66100 Chieti Scalo (CH), legalmente rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Liborio Stuppia, nato a Catania il 25.10.1960, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del _____ e del Consiglio di Amministrazione del _____;

E

L'ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA FARMACISTI ITALIANI – A.S.F.I., (C.F. 91371240374) di seguito per brevità denominata ENTE, con sede legale in Via - Bologna, legalmente rappresentata dal Prof. Maurizio Cini, nato a Bologna il 15.03.1948 avente CF:CNIMRZ48C15A944W;

VISTI

- la legge n. 341 del 19 novembre 1990 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, ed in particolare l'art. 8;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*; ed in particolare l'art. 3 il quale prevede la possibilità di attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello;
- lo Statuto dell'Università adottato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012 e ss.mm.ii;
- il Regolamento didattico dell'UNIVERSITÀ adottato con D.R. n. 863 del 16.12.2013 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento dell'UNIVERSITÀ sui corsi Master Universitari, ed in particolare:

- l'art. 9, c. 6 il quale prevede che *“per la gestione del Master possono essere altresì previste collaborazioni con Enti e soggetti pubblici e privati.”*
- l'art. 12 il quale prevede la possibilità del concorso a vario titolo, nella realizzazione dei Corsi Master, di soggetti pubblici o privati, anche stranieri, previa regolamentazione di tale collaborazione a mezzo di Convenzioni;
- la proposta istitutiva del Corso adottata dal Dipartimento in data _____

PREMESSO E CONSIDERATO

- che è interesse dell'UNIVERSITÀ, attivare - per l'anno accademico 2025/2026 - per il tramite del Dipartimento di Farmacia, per i propri fini istituzionali, il **Master Universitario di II livello in “Galenica farmaceutica per professionisti della salute umana ed animale”**;
- che è interesse dell'ENTE, in ossequio alle proprie finalità istituzionali, cooperare con L'UNIVERSITÀ alla realizzazione del Master, volto alla formazione di farmacisti galenisti preparatori, medici galenisti prescrittori e veterinari galenisti prescrittori che abbiano competenze in ambito sterile, per la realizzazione dei farmaci antiblastici e tutti gli ambiti descritti dal Disciplinare di sua proprietà attraverso il quale si certificheranno le competenze delle suddette figure professionali, al fine di garantire un elevato livello di produzione di farmaci galenici ed elevato livello di competenze in ambito prescrittivo per ciò che riguarda i medici ed i veterinari;
- che a mente degli artt. 9 e 12 del vigente Regolamento sui Corsi Master Universitari dell'UNIVERSITÀ, va stipulata apposita Convenzione volta alla disciplina degli ambiti della collaborazione di reciproco interesse mediante espressa definizione dei rispettivi obblighi ed apporti;
- che il comma 3 del citato art. 12 dispone che “La convenzione definisce nel rispetto delle norme del presente Regolamento, gli impegni reciproci delle parti con particolare riferimento ai contributi finanziari o altro tipo di risorse (strutturali, strumentali etc.) per sostenere lo svolgimento dei corsi;
- che con delibere rispettivamente del _____ e del _____ il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università hanno approvato il rinnovo dell'istituzione - per l'A.A. 2025/2026 - del Master Universitario oggetto della presente Convenzione;
- che detta approvazione fonda sul parere favorevole all'istituzione del Master espresso dal Nucleo di valutazione dell'UNIVERSITÀ nella riunione del _____;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione fra l'UNIVERSITÀ e l'ENTE, per la realizzazione del Master indicato in premessa con le modalità previste ai successivi articoli, fatte comunque salve le funzioni di competenza istituzionale dell'Ateneo.

Art. 3 – Sede amministrativa

1. Il Master ha sede amministrativa presso L'UNIVERSITÀ, cui gli studenti versano il contributo d'iscrizione.

Art. 4 – Organi del Master

1. Il Master si avvale della seguente struttura organizzativa:
 - a) Consiglio di Corso;
 - b) Coordinatore.
2. La coordinatrice del Corso è individuata nella persona della Prof.ssa Lisa Marinelli, Professore di ruolo di II Fascia dell'UNIVERSITÀ.
3. Il Consiglio del Corso è composto dal Coordinatore del Master e da n. 5 componenti:
 - a. Prof. Antonio Di Stefano (Professore Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara)
 - b. Prof.ssa Piera Di Martino (Professore Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara)
 - c. Prof.ssa Ivana Cacciatore (Professore Associato presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara)
 - d. Prof. Maurizio Cini (Presidente Associazione Scientifica Farmacisti Italiani – A.S.F.I.)
 - e. Dott.ssa Daniela Paolucci (Consigliere Associazione Scientifica Farmacisti Italiani – A.S.F.I.)
4. Al Consiglio di Corso è affidata l'organizzazione ed il coordinamento del Master. Esso è responsabile delle seguenti attività:
 - a. definisce l'importo del contributo di iscrizione al Master;
 - b. definisce i compensi dei docenti interni ed esterni all'Ateneo nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne dell'UNIVERSITÀ tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero degli studenti, del numero di crediti attribuiti, della qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
 - c. riconosce l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al Master;
 - d. provvede al riconoscimento dei crediti (CFU) - nel limite massimo di 12 CFU - per attività

formative pregresse debitamente certificate;

e. delibera l'ammissibilità dei corsisti all'esame finale;

f. autorizza l'eventuale rinvio della prova finale sulla base di comprovati e giustificati motivi.

5. Il Consiglio di Corso è presieduto dal Coordinatore cui è attribuita la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività del Corso e che assolve, in particolare, alle seguenti attività:

a. cura i rapporti con l'ENTE;

b. propone al Dipartimento di Farmacia, su determinazione del Consiglio di Corso, l'impegno didattico del Corso medesimo, i docenti e il relativo compenso orario;

c. richiede la proroga della scadenza delle iscrizioni - fino ad un massimo di 60 giorni, qualora non venga raggiunto il numero minimo di candidature necessario all'attivazione del Corso;

d. accerta, con la collaborazione dei docenti, il rispetto dell'obbligo di frequenza dei corsisti;

e. nomina le commissioni delle prove di verifica del profitto;

f. nomina la commissione per l'esame finale;

g. a conclusione del Corso redige il piano finanziario definitivo e, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sui Corsi Master dell'UNIVERSITÀ, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti e, più in generale, sugli esiti delle azioni adottate per l'Assicurazione.

6. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche è portata all'esame del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico dell'UNIVERSITÀ, anche ai fini dell'eventuale proposta di rinnovo del Corso per l'anno successivo.

Art. 5 – Organizzazione didattica del Corso

1. Per l'organizzazione didattica del Corso si rinvia a quanto indicato nella relativa proposta istitutiva i cui contenuti si danno integralmente richiamati.
2. Eventuali variazioni al programma oggetto della proposta – i cui contenuti le parti stipulanti dichiarano di conoscere - potranno essere concordate formalmente dalle Parti attraverso scambio di note. Le variazioni saranno sottoposte all'approvazione dei rispettivi competenti organi.

Art. 6 – Obblighi delle parti contraenti

1. L'Università si impegna a:

- a. mettere a disposizione i propri Uffici per il supporto tecnico-amministrativo necessario all'attivazione del Corso;
- b. promuovere il Corso attraverso i canali di comunicazione istituzionali;
- c. emanare l'Avviso di partecipazione al Corso;
- d. riscuotere l'importo della contribuzione a carico degli studenti;
- e. curare le operazioni di ammissione ed immatricolazione dei corsisti;
- f. curare le attività amministrative relative alla carriera degli iscritti;
- g. determinare il contenuto formativo e didattico del Corso per il tramite del Coordinatore;

- h. conferire, attraverso le indicazioni del Consiglio di Corso, gli incarichi di insegnamento ai docenti interni;
- i. corrispondere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del vigente Regolamento sui Corsi Master dell'UNIVERSITÀ, i compensi dovuti ai docenti interni ed esterni per la didattica da essi erogata, nel limite della quota specificatamente prevista a tal fine nel piano finanziario preventivo;
- j. predisporre e conservare di concerto con il Coordinatore del Master e i competenti uffici dell'Università la documentazione concernente le attività formative dei corsisti;
- k. rilasciare il titolo Master al termine del percorso formativo;
- l. licenziare il Piano finanziario conclusivo del Corso approvato dal Dipartimento di Farmacia su proposta del Coordinatore del Master.

2. L'ENTE si impegna a:

- a. nominare i propri rappresentanti nel Consiglio del Master;
- b. collaborare alla tenuta delle attività didattiche delle discipline previste dal Corso attraverso propri associati, professionisti in galenica ed esperti nelle varie discipline scientifiche previste nel programma Master;
- c. promuovere il Corso, d'intesa e raccordo con l'UNIVERSITÀ, attraverso i propri canali di comunicazione, tra i propri associati e con l'azienda MITEC;
- d. mettere a disposizione del Master, in via esclusiva, il disciplinare (di proprietà di A.S.F.I.) redatto con l'Organismo di Certificazione (OdC) per la certificazione delle competenze, al termine dello stesso, delle seguenti figure professionali: Farmacista galenista preparatore, Medico galenista prescrittore, Veterinario galenista prescrittore;
- e. ottenere sponsorizzazione delle materie prime e contenitori da parte dell'azienda ACEF S.p.A;
- f. sponsorizzazione di macchinari, tramite l'azienda MITEC, ed installazione della cleanroom all'interno dell'Ateneo a condizioni agevolate comprensivi di due isolatori ITECO
- g. Selezione della docenza di un Professore estero ed eventuale collaborazione con l'Università.

Art. 7 – Gestione contabile e piano finanziario

- 1. La gestione contabile del Corso sarà tenuta, in ottemperanza alle disposizioni regolamentari in materia dell'UNIVERSITÀ, dal Dipartimento di Farmacia.
- 2. Le risorse necessarie al funzionamento del Master sono quelle previste nel piano finanziario e comunque contenute entro la relativa capienza. Ogni onere relativo all'organizzazione e allo svolgimento del Master deve pertanto trovare copertura nel budget di spesa ivi previsto ed indicato.
- 3. In conformità al Regolamento sui corsi Master dell'Università adottato con D.R. n. 417/2015 del 24 marzo 2015 come modificato dai DD.RR. n. 783/2018 – prot. n. 19365 del 22.03.2018 e n.269/2024 – prot. n. 10615 del 9.2.2024, una trattenuta del 15% sul totale delle entrate del Master sarà destinata quale contributo forfettario alle spese generali e agli oneri indiretti di Ateneo (10%) e alle esigenze della struttura di gestione del Corso (5%).

Art. 8 – Copertura assicurativa

1. L'UNIVERSITÀ, quale sede amministrativa del Master, provvederà a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni per gli studenti iscritti al Master e quella per responsabilità civile per danni provocati a persone e/o cose.
2. L'UNIVERSITÀ garantisce agli studenti le stesse coperture assicurative anche per le attività di tirocinio obbligatorio del Master Universitario svolte presso strutture diverse da quelle universitarie, indicate nella proposta istitutiva.
3. Per il personale docente e non docente dell'UNIVERSITÀ impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione varrà l'assicurazione INAIL prevista per legge.
4. L'ENTE garantisce la copertura assicurativa per gli incontri e le attività didattiche svolte presso le proprie strutture.

Art. 9 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.
2. Per i tirocini/stage tale materia sarà regolamentata da apposite convenzioni di competenza del Dipartimento.

Art. 10 – Efficacia e durata della Convenzione

1. Gli effetti della presente convenzione valgono per l'A.A. 2025/2026, decorrono dalla data di stipulazione e terminano con la conclusione del Master e di tutti i conseguenti adempimenti.
2. Qualora di interesse delle Parti, la Convenzione potrà comunque essere rinnovata anche con modifica delle relative condizioni per ciascuno dei successivi AA.AA. previa manifestazione di volontà espressa in forma scritta e comunicata all'altra parte, a mezzo posta elettronica certificata, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico.

Art. 11 – Controversie

1. Le parti contraenti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione.
2. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Chieti.

Art. 12 – Privacy

1. Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall'Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 del 24.04.2018 e del D.Lgs n. 196/2003 Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti.

Art. 13 – Sottoscrizione e Registrazione

1. La presente convenzione è sottoscritta in via telematica [obbligatorio a pena di nullità per atti sottoscritti tra PPAA], con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.
2. Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e degli artt. 2 e 4 dell'Allegato Tariffa parte II al sopra citato decreto ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm.ii.
3. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
4. Le spese di bollo sono da intendersi a carico dell'ENTE

Art. 14 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa vigente, ed in particolare alle norme in materia di Istruzione universitaria, al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed al vigente Regolamento Master dell'Università.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara

Firmato digitalmente da

Il Rappresentante Legale

Prof. Liborio Stuppia

Per l'Associazione Scientifica Farmacisti Italiani – A.S.F.I.

Firmato digitalmente da

Il Rappresentante Legale

Prof. Maurizio Cini